

DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

Al Dirigente Scolastico
dell'I.C.Pentimalli
di Gioia Tauro (RC)

Il sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____

titolare per il corrente a.s. presso codesto Istituto, in riferimento a quanto previsto dal C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22 (Esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto)

dichiara sotto la propria responsabilità

(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 e modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183)

di aver diritto a non essere inserit___ nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario delle precedenzae previste per il seguente motivo:

o **DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE**

Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

o **PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

o **ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve avere la certificazione con connotazione di gravità, cioè l'art.3 comma 3 della legge 104/92.

Si allega: copia documento d'identità

Firma _____

data _____

Note:

Come chiarisce l'art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, i docenti che hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono i beneficiari di una delle precedenzae previste nel comma 1 del succitato articolo.

Si tratta delle precedenzae stabilite nei punti I) – III) – IV) – VII), come di seguito indicato:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

I docenti beneficiari di una di queste precedenzae non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

In relazione alla precedenza prevista al punto IV), il diritto all'esclusione si applica se il docente possiede i seguenti requisiti:

a) la titolarità è in una scuola ubicata nella provincia del domicilio dell'assistito

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per tale comune

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione dalla graduatoria interna di istituto in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

In relazione alla precedenza prevista al punto VII), per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

I docenti beneficiari delle precedenzae che consentono l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per usufruire di tale beneficio devono opportunamente documentare i requisiti che determinano tale diritto.

Come chiariscono, inoltre, gli articoli 19 e 21 "Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenzae di cui al punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M."

La riduzione nel numero di cattedre o posti nell'organico dell'istituzione scolastica può essere tale da richiedere necessariamente il coinvolgimento nell'esubero dei docenti che hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

In questo caso, se nella scuola sono presenti più docenti beneficiari di precedenzae che danno loro diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto, sarà necessario "graduarli" per stabilire chi fra loro risulterà soprannumerario, come indicato nel succitato comma 2 dell'art.13, dove si chiarisce che nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine con il quale le precedenzae sono inserite nel comma 1 dello stesso art.13.

A parità di precedenzae prevale il punteggio e a parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Il docente beneficiario delle precedenzae previste nei punti III), IV) e VII), non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il Dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.